



Decreto Dirigenziale n. 14 del 02/03/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

DPR N. 128/59 - L.R. N. 54/85 E SMI - D. LGS N. 624/96 - PRAE. COMUNE DI TORRECUSO - CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' TORREPALAZZO - FG. 3 - PART.LLE: NN. 18, 25, 129, 130 E 131. DITTA FUSCO GIUSEPPE NATO A TORRECUSO (BN) IL 15.07.1967 ED IVI RESIDENTE ALLA LOCALITA' TORREPALAZZO - C.F.: FSC GPP 67L15 L254A. CHIUSURA ACCESSO IN CAVA E DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI UBICATI NEL SUO PERIMETRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, alla Ditta Fusco Giuseppe, con Decreto Dirigenziale n. 1163 del 15.05.2001:
 - a.1. è stata revocata l'autorizzazione n.17079 del 2.12.1999;
 - a.2. è stata denegata la prosecuzione dell'attività estrattiva;
 - a.3. si è fatto obbligo di eseguire il recupero ambientale della cava di calcare alla loc. Torrepalazzo del Comune di Torrecuso – fg. 3, p.lle n. 18, 25, 129,130, e 131;
- b. che, alla Ditta, non avendo ottemperato all'obbligo del recupero ambientale, con provvedimento n.10182 del 20.09.2002, è stato concesso un ulteriore periodo di tempo per provvedere;
- c. che, successivamente, considerata la reiterata inadempienza, con provvedimento n.335288 del 19.04.2005, la ditta è stata diffidata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 13 della L.R. 54/85 e s.m. ed i., all'esecuzione degli interventi previsti in progetto;
- d. che, nonostante la Diffida, constatato il mancato recupero, è stato adottato il D.D. n. 93 del 18.07.2007 di estinzione per decadenza dell'autorizzazione al recupero ambientale;
- e. che Il predetto Decreto n. 93/2007 ha fatto salvo, impropriamente, l'esercizio dell'impianto presente nell'ambito del sito di cava, ammodernato con concessione edilizia n.13/80; in particolare, nei "RILEVATO CHE", veniva riportato testualmente: *"rimane salva l'attività produttiva presente nell'ambito del sito di cava giusta autorizzazione comunale n.13/80, rendendo necessario in proposito procedere con specifiche misure di salvaguardia e di sicurezza distinguendosi con opportune opere (recinzioni, cartellonistica, avvisi di pericolo) tra area di cava e impianto produttivo"*;
- f. che, con istanza del 26.10.2010, la ditta Fusco ha segnalato uno stato di pericolo venutosi a creare lungo il costone roccioso prospiciente l'impianto di frantumazione;
- g. che, in connessione a tale situazione, previo verifiche dirette in sito, è stata emanata, ai sensi delle norme sulla sicurezza, la disposizione n.928812 del 19.11.2010, con cui è stata chiusa la cava e si è fatto divieto assoluto di accesso a persone e mezzi;
- h. che, con tale provvedimento, di fatto, è stato disposto il blocco delle attività legate all'impianto di frantumazione, ordinando, nel contempo, lo sgombrò dell'area da mezzi e cose eventualmente presenti, lo sbarramento dell'accesso e la verifica dell'intera recinzione del perimetro di cava nel rispetto di quanto previsto dall'art.39 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E.;
- i. che, avverso il citato atto, la ditta Fusco ha prodotto ricorso al TAR Campania, chiedendone l'annullamento previo sospensiva (rif. Reg. Ord. Cau. N.171/2011);
- j. che il TAR Campania, con Ordinanza del 26.01.2011, depositata in segreteria il 27.01.2011, ha respinto la su indicata istanza cautelare;
- k. che, in merito alla generale attività dell'impianto, è stato avviato il procedimento amministrativo ad iniziativa d'Ufficio n.127012 del 16.02.2011 avente ad oggetto: *"Comune di Torrecuso – Cava di calcare alla località Torrepalazzo Foglio 3 – p.lle 18, 25,129,130 e 131. Ditta Fusco Giuseppe. Interdizione accesso in cava e divieto di utilizzo degli impianti ubicati nel suo perimetro"*.

RILEVATO:

- a. che l'impianto di frantumazione di pietrame calcareo ricade sulle particelle n. 18, n.129 e n.131 del F.3, costituenti a tutti gli effetti di legge area di cava;
- b. che la concessione edilizia prot. n.799 - pratica n.13, rilasciata dal Comune in data 16. 04. 1980, si configura solo come titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'impianto di frantumazione e non implica, sul piano giuridicamente rilevante, una sua autonomia funzionale rispetto all'attività di estrazione, peraltro ferma in virtù del predetto D.D. n.1163/2001;
- c. che il Comune di Torrecuso, con nota del 17.02.2011 - prot. n. 1196, acquisita al prot. reg. n.131349 del 18.02.2011, ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica dal quale risulta, secondo il PRG, che le particelle n. 18, n.129 e n.131 del foglio di mappa n. 3, interessate dall'impianto di frantumazione, ricadono "in area soggetta ad attività estrattiva".

CONSIDERATO:

- a. che l'art. 5 - comma 3 della L.R. n. 54/85 stabilisce che l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente, tra l'altro, i connessi impianti di prima lavorazione ubicati nel perimetro di cava;
- b. che l'art. 19 – commi 1, 2 e 3 - della L.R. n. 54/85 prevede che il provvedimento di concessione edilizia è obbligatorio per i manufatti ed impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava,

essendo subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione di cui al predetto art. 5 della medesima legge regionale; "tali manufatti ed impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti". Fattispecie quest'ultima non riscontrabile per il sito in questione, trattandosi di area destinata ad attività estrattiva;

- c. che, con nota n. 531430 del 20.06.2008, il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale ha reso uno specifico parere dal quale si evince che:
- c.1. *"l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva imprime un particolare vincolo di destinazione d'uso strumentale (all'attività estrattiva) – non solo sui suoli ma anche sui connessi impianti – è circostanza che risulta immediatamente confermata dall'art. 19 della L.R. n. 54/85 ove si precisa che il rilascio del provvedimento di concessione di cui all'art. 1 della legge 10/77 (ora permesso a costruire) relativo ai manufatti ed agli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione;*
- c.2. **"non può ritenersi consentito l'utilizzo degli impianti nel perimetro di cava, seppur in assenza di escavazioni accertate ad intervenuta scadenza del termine di autorizzazione ed in pendenza del progetto di ricomposizione ambientale";**
- d. che la Direttiva del Settore Cave di Napoli n.40166 del 16.01.2009, alla lettera E) punto 2), chiarisce esplicitamente che *"per pertinenza di cava, ai sensi della normativa vigente (R.D. 29 luglio 1927 n.1443; D.P.R. 128/59; D.lgs 624/96), tra gli impianti che ricadono nel perimetro dell'area autorizzata ai fini di cava sono da annoverarsi gli impianti ed i lavori ad essi connessi di frantumazione, vagliatura e squadratura dei prodotti di cava, nonché le ulteriori strutture addette al caricamento di tali prodotti dai piazzali, i silos e gli eventuali impianti di lavaggio del materiale scavato";*
- e. che, allo stato, la cava in questione deve ritenersi a tutti gli effetti chiusa, essendo stata dichiarata, con D.D. n.93/2007, l'estinzione per decadenza dell'autorizzazione al recupero ambientale n.1163/2001;
- f. che lo stesso TAR Campania, nella propria Ordinanza n.171 del 26.1.2011, a base della decisione di rigetto dell'istanza cautelare mossa dalla Ditta Fusco, finalizzata alla riattivazione dell'impianto, considera che *"la cava in questione è priva di autorizzazione sia per l'attività estrattiva che per il recupero ambientale"*.

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 168309 del 2.03.2011;
- b. della nota prot. 168352 del 2.03.2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

RITENUTO:

- a. che l'impianto di frantumazione rientra nell'ambito del perimetro di cava, per cui la relativa autorizzazione è riconducibile all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi e, allo stato, la cava è da considerarsi a tutti gli effetti amministrativi come "dismessa";
- b. che, in ogni caso, non risulta documentato il possesso di altra autorizzazione che abbia natura autonoma rispetto alla cava;
- c. che, in particolare, anche ove si ammettesse la possibilità di effettuare in piena autonomia un'attività di trattamento dei materiali, rispetto all'attività della cava, non è pensabile prescindere dal rilascio della omnicomprensiva autorizzazione di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85;
- d. che, allo stato, l'attività dell'impianto, non essendo più strettamente funzionale alla cava, si configura come attività imprenditoriale e/o industriale, non compatibile con la zonizzazione del PRG del comune di Torrecuso che classifica l'area come "zona estrattiva";
- e. che, difatti, l'attività di cava e quella connessa dell'impianto, non può essere confusa con quelle consentite nelle zone omogenee "D" (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati), così come definite all'art.2 del D.M. 1444/68;
- f. che, peraltro, i rapporti minimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, fissati dall'art.5 del predetto D.M., non trovano corrispondenza, come ovvio, nelle aree destinate ad attività estrattiva;

- g. che alla luce delle norme vigenti, delle risultanze documentali e delle verifiche tecniche ed amministrative eseguite per la cava, non può svolgersi alcuna attività di cava ivi comprese quelle connesse alle lavorazioni dell'impianto;
- h. necessario, in "autotutela", riformare il D.D. n.93 del 18.07.2007, qui richiamato "per relationem", con annullamento dell'ultimo "RILEVATO CHE", ovvero: *"rimane salva l'attività produttiva presente nell'ambito del sito di cava giusta autorizzazione comunale n.13/80, rendendo necessario in proposito procedere con specifiche misure di salvaguardia e di sicurezza distinguendosi con opportune opere (recinzioni, cartellonistica, avvisi di pericolo) tra area di cava e impianto produttivo"*.

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E.;
- g. il parere n. 531430 del 20.06.2008 del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale;
- h. la Direttiva del Settore Cave di Napoli n. 40166 del 16.01.2009
- i. l'Ordinanza TAR Campania n.171 del 26.1.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, al sig. FUSCO Giuseppe nato a Torrecuso (BN) il 15.07.1967 ed ivi residente alla località Torrepalazzo, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima Ditta:

1. la riforma del D.D. n.93 del 18.07.2007, con annullamento del solo ultimo "RILEVATO CHE", ovvero: *"rimane salva l'attività produttiva presente nell'ambito del sito di cava giusta autorizzazione comunale n.13/80, rendendo necessario in proposito procedere con specifiche misure di salvaguardia e di sicurezza distinguendosi con opportune opere (recinzioni, cartellonistica, avvisi di pericolo) tra area di cava e impianto produttivo"* e di ogni relativa motivazione a sostegno;
2. il divieto all'utilizzo dell'impianto di lavorazione inerti presente nella cava sita in Torrecuso alla località Torrepalazzo - Fg. 3 - part.IIe n.18, n.25, n.129, n.130 e n.131, in quanto privo dell'autorizzazione di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi;
3. il divieto di accesso in cava, provvedendo, preliminarmente ed entro 3 gg. dalla data di notifica del presente atto, agli adempimenti per la sicurezza già prescritti con il provvedimento n.928812/2010 (di cui non si ha riscontro), ovvero "allo sgombrò dell'area da mezzi e cose eventualmente presenti, allo sbarramento del suo accesso ed alla verifica dell'intera recinzione del perimetro di cava nel rispetto di quanto previsto dall'art.39 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E."; adempimenti questi che dovranno essere comunicati tempestivamente con apposita relazione scritta;
4. che gli Enti territorialmente competenti vigilino sul blocco delle attività.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
 - 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
 - 1.1.8. Al Settore Tutela dell'Ambiente – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:

- 1.2.1. Al Comune di Torrecuso;
- 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
- 1.2.3. Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Torrecuso;
- 1.2.4. Alla Comunità Montana del Taburno;
- 1.2.5. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 1.2.6. Al Comando Carabinieri Stazione di Paupisi.
- 1.3. per la notifica alla Ditta Fusco Giuseppe:
 - 1.3.1. Al Comune di Torrecuso.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio